COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	7	Tutela dei dati personali.
3	Esenzione.	8	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Disciplina della riscossione.	9	Entrata in vigore del regolamento.
5	Pubblicità del regolamento e degli atti.		

Via Garibaldi, 180 – 93010 VALLELUNGA PRATAMENO (Caltanissetta)
Tel. 0934.810011 – Fax 0934.810023 – C.F. e P.IVA 01429450859
E-mail info@comune.vallelunga.cl.it - www.comune.vallelunga.cl.it

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Vallelunga Pratameno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche è pari a 0,5 punti percentuali.
2. L'aliquota, eventualmente rideterminata, al fine di garantire i necessari equilibri del bilancio, non potrà essere inferiore a 0,5 punti percentuali né potrà essere superiore al limite fissato dalla normativa vigente per tempo.
3. In assenza di atto di determinazione annuale, si ritiene confermata da parte dell'organo competente, l'aliquota stabilita per il precedente esercizio finanziario.

Art. 3
Esenzione

1. Ferma restando l'osservanza degli equilibri di bilancio, può essere stabilita una soglia di esenzione unica al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta
2. Il Comune non può stabilire aliquote diverse per scaglioni di reddito, né prevedere specifici livelli di esenzione per particolari categorie di reddito quali lavoratori dipendenti, o per determinate situazioni sociali.
3. L'esenzione può essere determinata annualmente in sede di approvazione dell'aliquota. In assenza di provvedimenti si ritiene confermata l'esenzione stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n° 19665/2007 del 05.10.2007, il versamento dell'addizionale da parte di soggetti privati e pubblici è effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 3 e seguenti dello stesso Decreto Ministeriale.

Art. 5
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento e verrà pubblicata sul sito web del comune.

Art. 6
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 7
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso sul sito web del comune ed in altri luoghi pubblici consueti.